

# STUDIO ASSOCIATO PAGANI

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI

Via G. Frua, 24  
20146 Milano  
Tel. +39 (02) 46.07.22  
Fax +39 (02) 49.81.537  
e-mail: studiopagani@studiopagani.net  
web site: www.studiopagani.net  
P.IVA 09906120150

Sergio Pagani  
Paolo D. S. Pagani  
Raffaella Pagani  
Ornella Marzi  
Alessandra Pagani  
Paola Bariati

## CIRCOLARE N° 5 DEL 29/08/2013

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

### **OGGETTO: Professionisti - Assicurazione obbligatoria per gli iscritti agli Albi**

\*\*\*

Gentili clienti,

dal **15 agosto 2013**, come previsto dalla Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012) e ad un anno dalla sua approvazione, scatta l'obbligo di copertura assicurativa per i professionisti (per gli ingegneri, i commercialisti, i consulenti del lavoro, i periti industriali, i biologi ecc..) iscritti agli albi.

L'obbligo di stipulare una assicurazione RC **tutela i clienti**, coprendo gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai **danni** colposamente e personalmente provocati nell'esercizio dell'**attività professionale**, non sono invece coperte le eventuali sanzioni dirette comminate al professionista.

Sarà inoltre obbligatorio per i professionisti **informare** i propri clienti al momento dell'incarico sugli estremi delle polizze e sui relativi **massimali**. Questi ultimi, così come copertura dei rischi, scoperti, franchigie e così via vengono scelti dal professionista in sede contrattuale.

Si ritiene però opportuno chiarire che la nuova normativa collega l'obbligo di stipulazione di idonea polizza professionale all'esercizio dell'attività professionale, con la conseguenza che esso, pur essendo astrattamente riferibile a tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, diviene concretamente esigibile solo qualora i professionisti dimostrino di esercitare **in modo effettivo e attuale la professione**.

In altri termini, non è la qualità di "professionista iscritto all'Ordine" che determina l'insorgenza dell'obbligo, bensì la condizione dell'esercizio in concreto dell'attività professionale, posto che solo in conseguenza di ciò il professionista entra in contatto con l'utenza e si obbliga, quindi, a tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla commissione di eventuali errori o negligenze professionali.

In particolare, non potrà esigersi l'adempimento dell'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa nei confronti dei professionisti iscritti all'Ordine che non esercitino, nemmeno saltuariamente, la professione in forma autonoma, vale a dire che non **assumano in proprio il rischio professionale** derivante dall'esercizio dell'attività.

Restano quindi esclusi dall'obbligo i professionisti assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitano l'attività professionale esclusivamente per conto dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza e/o posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (ad esempio una società o uno studio professionale), ovviamente ad eccezione dell'attività da loro effettuata in proprio (anche se congiuntamente ai titolari dello studio o della società) con apposizione della firma negli elaborati progettuali ed altri documenti.

Ne consegue che l'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa non potrà essere imposto a tutti i professionisti al momento dell'iscrizione all'Albo e per il solo fatto dell'iscrizione, dovendosi in ogni caso prevedere l'instaurazione di regimi differenziati a seconda che l'iscritto eserciti o meno attività di libero professionista in proprio.

Gli unici professionisti momentaneamente esclusi dall'obbligo sono gli iscritti **all'Ordine degli Avvocati** che, per volontà del Consiglio Nazionale Forense, vedono slittare l'obbligo di stipulare la polizza assicurativa a data da destinarsi, ed i **medici** per i quali l'obbligo è stato prorogato dal Decreto Fare al **13 agosto 2014**.

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani  
Sonia Napolitano